



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Consultazione pubblica

riguardante il progetto di
addendum alla Guida della BCE
sulle opzioni e sulle discrezionalità
previste dal diritto dell'Unione

BANKENTOEZICHT

Maggio 2016

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHLAD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

BANKENAUF SICHT

SUPERVISÃO BANCÁRIA

Introduzione

- (1) Questo documento di consultazione definisce l'approccio della Banca centrale europea (BCE) all'esercizio di alcune opzioni e discrezionalità previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Capital Requirements Regulation, CRR)¹ e dalla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Capital Requirements Directive, CRD IV)² e concesse alle autorità competenti. Il documento è finalizzato a illustrare in modo coerente, efficace e trasparente la politica di vigilanza che sarà applicata nella valutazione delle richieste degli enti vigilati significativi all'interno del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). La valutazione sarà condotta conformemente alle disposizioni pertinenti del CRR e del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione) e in linea con la normativa nazionale che recepisce le disposizioni pertinenti della CRD IV.

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Sezione II

Politiche e criteri adottati dalla BCE per l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD IV

Capitolo 1

Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali

3. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI (articolo 7 del CRR)

Nel sottoparagrafo "Articolo 7, paragrafo 1, del CRR sulla deroga all'applicazione dei requisiti nei confronti di enti filiazioni", inserire una nuova frase dopo il numero (4), punto (i), a pagina 8: "Nel valutare una richiesta di deroga all'applicazione dei requisiti patrimoniali, la BCE assicurerà altresì che si tenga conto delle considerazioni connesse al coefficiente di leva finanziaria dato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del CRR, la concessione di una tale deroga comporterà automaticamente una deroga anche al requisito di leva finanziaria allo stesso livello della struttura del gruppo. In particolare, la BCE prenderà in considerazione i fattori di cui al paragrafo 4 del presente capitolo."

Nel sottoparagrafo "Articolo 7, paragrafo 3, del CRR sulla deroga all'applicazione dei requisiti nei confronti di imprese madri", inserire una nuova frase dopo il punto (iii) a pagina 8: "Nel valutare una richiesta di deroga all'applicazione dei requisiti patrimoniali, la BCE assicurerà altresì che si tenga conto delle considerazioni connesse al coefficiente di leva finanziaria dato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del CRR, la concessione di una tale deroga comporterà automaticamente una deroga anche al requisito di leva finanziaria allo stesso livello della struttura del gruppo. In particolare, la BCE prenderà in considerazione i fattori di cui al paragrafo 4 del presente capitolo."

4. ESCLUSIONE DELLE ESPOSIZIONI INFRAGRUPPO DAL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (articolo 429, paragrafo 7, del CRR, introdotto dal Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione)

Nell'esercizio della discrezionalità di cui all'articolo 429, paragrafo 7, del CRR, la BCE valuterà le richieste dei soggetti vigilati tenendo conto degli aspetti specifici evidenziati di seguito per assicurare un'attuazione prudente del quadro regolamentare applicabile.

In particolare la valutazione è intesa ad assicurare che il coefficiente di leva finanziaria misuri accuratamente il grado di leva, controlli il rischio di leva finanziaria eccessiva e costituisca un adeguato meccanismo di protezione per i requisiti patrimoniali ponderati per il rischio (cfr. i considerando 91 e 92 e l'articolo 4, paragrafo 1, commi 93 e 94, del CRR e specialmente la definizione di "rischio di leva finanziaria eccessiva") tenendo in ogni caso in adeguata considerazione il flusso ordinato di capitali e di liquidità all'interno del gruppo a livello nazionale. Inoltre, quando viene concessa l'esenzione, si considera di importanza fondamentale evitare che il "rischio di leva finanziaria eccessiva" descritto nella normativa si concentri in capo a una filiazione del gruppo oggetto di valutazione.

Ai fini di quanto sopra, la BCE verificherà almeno i fattori indicati qui di seguito.

- (1) L'impatto potenziale sull'ente creditizio di una variazione delle condizioni economiche e di mercato, specie per quanto attiene alla sua posizione di finanziamento.

In particolare, la valutazione dovrebbe confermare che l'ente non sarebbe esposto nell'immediato futuro ad andamenti avversi nei mercati (quando si verificano), compresa una variazione sfavorevole delle condizioni di finanziamento. Gli shock di mercato dovrebbero essere di rilevanza tale da portare l'ente creditizio a smobilizzare altre voci di bilancio dal lato delle attività, in quanto i fondi disponibili sono utilizzati per mantenere il finanziamento delle esposizioni infragruppo. Per contro, la deroga non sarà concessa se la valutazione segnala l'esistenza di motivi sufficienti per ritenere che tale eventualità possa materializzarsi e che l'esposizione infragruppo possa dare origine a un rischio di leva finanziaria come definito all'articolo 4, paragrafo 1, comma 94, del CRR in quanto tale da indurre "misure correttive non previste" oppure la "dismissione immediata di attività". Di fatto, nelle suddette circostanze, l'esclusione delle esposizioni infragruppo dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria implicherebbe che il rischio di leva finanziaria non è più pienamente riflesso nel coefficiente e questo ostacolerebbe l'identificazione di tale rischio come richiesto dai processi di cui all'articolo 87 della CRD IV oltre che dalla valutazione di vigilanza nell'ambito dell'articolo 98, paragrafo 6, della CRD IV.

L'analisi dovrebbe basarsi sulla valutazione dei rischi di liquidità e di provvista dell'ente creditizio condotta dai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nel contesto del processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP).

Perché tali fattori siano considerati non pertinenti nei singoli casi, detta valutazione dovrebbe concludere che la posizione di liquidità e di finanziamento dell'ente creditizio è solida e in grado di far fronte a variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche e di mercato, a indicare quindi che l'entità non dovrà adottare "misure correttive non previste" oppure procedere alla "dismissione immediata di attività" per preservare le esposizioni infragruppo.

- (2) La rilevanza delle esposizioni infragruppo dell'entità richiedente, in termini di dimensione complessiva del bilancio, obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali.

La BCE intende condurre una valutazione prospettica intesa ad accertare che l'esenzione delle esposizioni infragruppo non abbia per effetto che la "leva finanziaria", come definita all'articolo 4, paragrafo 1, comma 93, del CRR, non è più misurata adeguatamente dal coefficiente di leva finanziaria.

- (3) L'effetto che l'esclusione delle esposizioni infragruppo eserciterebbe sulla funzione del coefficiente di leva finanziaria quale efficace misura aggiuntiva rispetto ai requisiti patrimoniali basati sul rischio (meccanismo di protezione).

Questa valutazione dovrebbe anche considerare che, per il fatto che le condizioni dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR sono soddisfatte e la deroga è concessa (cfr. il capitolo 3, punto 3, più oltre), l'ente non deterrà capitale a fronte dei rischi connessi alle esposizioni infragruppo nell'ambito dei requisiti patrimoniali basati sul rischio.

- (4) La possibilità che la decisione sulla richiesta relativa all'articolo 429, paragrafo 7, del CRR abbia effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento e di risoluzione.

Una volta che sarà stato introdotto un requisito minimo per il coefficiente di leva finanziaria nel diritto dell'Unione, la BCE valuterà se sono necessari aggiustamenti dell'orientamento di policy corrente.

10. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO:
UTILIZZO DEGLI STANDARD IFRS A FINI PRUDENZIALI (articolo 24, paragrafo 2, del CRR)

La BCE ha deciso di non esercitare l'opzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del CRR, che permette alle autorità competenti di richiedere agli enti creditizi di effettuare a fini prudenziali la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards, IAS) anche nei casi in cui la disciplina contabile nazionale applicabile richiede l'utilizzo delle norme contabili nazionali (National Generally Accepted Accounting Principles, n-GAAP)(cfr. anche l'articolo 24, paragrafo 1, del CRR).

Tuttavia la BCE accetterà l'utilizzo, su base volontaria, degli IAS per le segnalazioni prudenziali (anche nei casi di applicabilità degli n-GAAP nell'ambito della disciplina contabile nazionale) ove:

- (1) non esistano nell'ordinamento nazionale ostacoli di diritto specifici all'effettuazione delle segnalazioni prudenziali in base a un principio contabile diverso su base volontaria;

- (2) la richiesta sia presentata dai rappresentanti legali di tutte le entità giuridiche all'interno di un gruppo bancario che di fatto applicheranno i principi contabili internazionali per le segnalazioni prudenziali;
- (3) a fini prudenziali si applichi il medesimo quadro contabile a tutte le entità segnalanti all'interno di un gruppo, in modo da assicurare coerenza tra le filiazioni stabilite nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi;
- (4) un prospetto di riconciliazione tra gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS) e gli n-GAAP approvato dalla società di revisione competente venga presentato alla BCE almeno una volta l'anno.

In relazione al punto 1, gli enti vigilati dovrebbero presentare un parere legale nel quale si dimostri che non vi sono ostacoli nel relativo ordinamento nazionale alla segnalazione prudenziale in conformità degli IAS su base volontaria. Tale parere dovrebbe essere emesso da un terzo indipendente esterno oppure da un ufficio legale interno e approvato dagli organi di amministrazione delle entità richiedenti. L'utilizzo degli IFRS per i requisiti di segnalazione prudenziale si applicherà in modo permanente, dopo la notifica dell'ente creditizio, a tutti i requisiti pertinenti in materia di segnalazioni prudenziali, ossia rendicontazione comune (Common Reporting, COREP) e finanziaria (Financial Reporting, FINREP), esercizio di breve termine (Short-Term Exercise, STE) ecc.

Capitolo 3

Requisiti patrimoniali

3. CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO - ESPOSIZIONI INFRAGRUPPO (articolo 113, paragrafo 6, del CRR)

La BCE è del parere che una richiesta di non applicare i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del CRR, possa essere approvata, valutando caso per caso, per gli enti creditizi che presentano una richiesta specifica. Come chiaramente stabilito nell'articolo 113, paragrafo 6, lettera a), la controparte dell'ente creditizio deve essere un altro ente creditizio o un'impresa di investimento, un ente finanziario o un'impresa strumentale cui si applicano requisiti prudenziali adeguati. Inoltre, la controparte deve essere stabilita nello stesso Stato membro dell'ente creditizio (articolo 113, paragrafo 6, lettera d)).

Ai fini di tale valutazione, la BCE terrà conto dei fattori indicati qui di seguito.

- (5) Per valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettera b), del CRR, in base al quale la controparte deve essere inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente, la BCE considererà se le entità del gruppo oggetto di valutazione sono incluse integralmente nello stesso consolidamento in uno Stato membro partecipante utilizzando il metodo di consolidamento prudenziale stabilito nell'articolo 18, paragrafo 1, del CRR.

- (6) Per valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettera c), del CRR in base al quale la controparte deve essere soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente, la BCE considererà se:
- (i) l'alta dirigenza delle entità che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR è responsabile della gestione del rischio e la misurazione del rischio è oggetto di esame periodico;
 - (ii) all'interno dell'organizzazione sono stabiliti meccanismi di comunicazione periodica e trasparente tali per cui l'organo di amministrazione, l'alta dirigenza, le linee di business, la funzione di gestione del rischio e le altre funzioni di controllo sono tutti in grado di condividere informazioni relative alla misurazione, all'analisi e al monitoraggio del rischio;
 - (iii) le procedure e i sistemi di informazione interni sono coerenti e attendibili in tutto il gruppo consolidato e permettono quindi di individuare, misurare e monitorare tutte le fonti di rischi pertinenti su base consolidata e anche, nella misura del necessario, separatamente per entità, linea di business e portafoglio;
 - (iv) le informazioni fondamentali in materia di rischio sono segnalate regolarmente alla funzione centrale di gestione dei rischi dell'ente/impresa madre per consentire di valutare, misurare e controllare adeguatamente il rischio in modo accentrato in tutte le entità del gruppo interessate.
- (7) Per valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettera e), del CRR, ossia che non sussistono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività dalla controparte all'ente³, la BCE considererà se:
- (i) la struttura proprietaria e giuridica del gruppo non impedisce la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra l'ente e la controparte assicura trasferimenti rapidi;
 - (iii) le norme interne dell'ente e della controparte, i patti parasociali o altri accordi noti non contengono disposizioni che possano ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività dalla controparte all'ente;
 - (iv) in precedenza non vi sono state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario che possono avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;

³ Oltre i limiti derivanti dalla normativa societaria nazionale.

- (v) nessuna parte terza⁴ può esercitare il controllo o ha la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
- (vi) il modello COREP “Solvibilità del gruppo” (allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione⁵), che mira a fornire una visione completa su come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all’interno del gruppo, non mostra alcuna discrepanza al riguardo.

- **Documentazione connessa alle decisioni di approvazione ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 6**

Ai fini delle valutazioni nell’ambito dell’articolo 113, paragrafo 6, del CRR, ci si attende che l’ente creditizio richiedente presenti i seguenti documenti:

- (i) un organigramma aggiornato delle entità del gruppo consolidato incluse integralmente nell’ambito di consolidamento nello stesso Stato membro, la qualifica prudenziale delle singole entità (ente creditizio, impresa di investimento, ente finanziario, impresa strumentale) e l’identificazione delle entità che intendono applicare l’articolo 113, paragrafo 6, del CRR;
- (ii) una descrizione delle politiche di gestione e dei sistemi di controllo dei rischi, oltre che delle modalità con cui sono definiti e applicati a livello centrale;
- (iii) l’eventuale base contrattuale del quadro di riferimento di gruppo per la gestione del rischio assieme a documentazione aggiuntiva quale ad esempio le politiche aziendali di gruppo in materia di rischio di credito, rischio di mercato, rischio di liquidità e rischio operativo;
- (iv) una descrizione delle possibilità per l’ente/impresa madre di imporre la gestione del rischio a livello di intero gruppo;
- (v) una descrizione del meccanismo che assicura il rapido trasferimento dei fondi propri e il rimborso di passività in caso di dissesto finanziario da parte di un’entità del gruppo;
- (vi) una lettera sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa madre ai sensi delle norme applicabili, con l’approvazione dell’organo di amministrazione, in cui si dichiara che l’ente creditizio vigilato significativo rispetta a livello di gruppo tutte le condizioni di cui all’articolo 113, paragrafo 6, del CRR;

⁴ Per parte terza si intende una qualsiasi parte che non sia l’impresa madre, una filiazione, un membro dei rispettivi organi decisionali o un azionista.

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

- (vii) un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre, nel quale si attesta che al di là dei limiti fissati nella normativa societaria non vi sono ostacoli al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività in base agli atti legislativi o regolamentari applicabili (compresa la normativa tributaria) oppure ad accordi giuridicamente vincolanti;
- (viii) una dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti legali e approvata dagli organi di amministrazione dell'impresa madre e delle entità del gruppo che intendono applicare l'articolo 113, paragrafo 6, del CRR nella quale si attesta l'assenza di impedimenti di fatto che ostacolano il trasferimento di fondi o il rimborso di passività.

Capitolo 5

Liquidità

4. DEFLUSSI AGGIUNTIVI DI GARANZIE REALI RISULTANTI DALL'ATTIVAZIONE DI CLAUSOLE RELATIVE ALL'ABBASSAMENTO DEL MERITO DI CREDITO (articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE valuterà la rilevanza dei deflussi notificati dagli enti creditizi con riferimento ai deflussi aggiuntivi e al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali per tutti i contratti le cui condizioni comportino deflussi entro 30 giorni di calendario da un declassamento di tre livelli del merito di credito esterno dell'ente.

Ci si attende che gli enti creditizi sprovvisti di una valutazione esterna del merito di credito notifichino l'impatto sui loro deflussi di un deterioramento significativo della qualità creditizia corrispondente a un declassamento di tre livelli. I GVC valuteranno come questo impatto viene determinato caso per caso a seconda delle specificità di ciascuna disposizione contrattuale.

In generale, e in base alle informazioni al momento disponibili provenienti dalle segnalazioni regolamentari effettuate fino ad oggi, la BCE sarebbe incline a considerare rilevanti, tra gli importi dei deflussi notificati dagli enti creditizi, quelli che rappresentano almeno l'1% dei deflussi totali di un determinato ente (ossia, compresi i deflussi aggiuntivi originati dal suddetto deterioramento della qualità creditizia).

La BCE riconsidererà l'appropriatezza di detta soglia (1% dei deflussi totali) entro un anno dall'adozione definitiva di questa guida una volta che sarà stato adottato un quadro di segnalazione armonizzato per l'UE in linea con l'atto delegato relativo al requisito di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Requirement, LCR).

14. MASSIMALE DEGLI AFFLUSSI (articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE è consapevole del fatto che a determinate condizioni l'esercizio di questa specifica opzione sui requisiti in materia di liquidità, se considerata in combinazione con l'opzione di cui all'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (cfr. il paragrafo 5 nella parte precedente di questo capitolo), potrebbe, dal punto di vista dell'entità che riceve la liquidità, produrre un effetto comparabile alla deroga di cui all'articolo 8 del CRR, mentre le due esenzioni sono soggette a specificazioni diverse.

Di conseguenza, nell'esercitare la combinazione di dette opzioni e nel concedere le relative deroghe, la BCE si accerterà che questo non sia motivo di incoerenza o conflitto con la politica definita al paragrafo 5 del capitolo 1 di questa guida per la concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 8 concernente le medesime entità all'interno dello stesso perimetro.

Inoltre la BCE rileva che l'interazione fra le due disposizioni (articolo 33, paragrafo 2, e articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione) è pertinente solo per gli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. A questo proposito la BCE riterrebbe appropriato esentare interamente dal massimale solo gli afflussi infragruppo che sono anche oggetto di un trattamento preferenziale ai sensi dell'articolo 34 del medesimo regolamento.

Quando non si applica il trattamento preferenziale nell'ambito dell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la BCE riterrebbe appropriato esentare dal massimale di cui alla lettera a) solo gli afflussi derivanti da esposizioni previamente identificate diverse da quelle coperte dalla lettera b) e purché siano soddisfatte le specificazioni definite più oltre per la concessione dell'esenzione dal massimale.

Maggiori indicazioni sulla combinazione dell'esenzione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e della deroga ai sensi dell'articolo 34 e dell'interazione di queste con una deroga nell'ambito dell'articolo 8 del CRR sono fornite di seguito nelle specificazioni per la valutazione degli afflussi a titolo della lettera a).

In generale la BCE ritiene che al massimale per gli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione si possa derogare interamente o parzialmente a seguito di una valutazione specifica delle richieste presentate dalle entità vigilate ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Tale valutazione sarà condotta conformemente ai fattori specificati di seguito per ciascun tipo di esposizione.

- **Valutazione per la concessione dell'esenzione dal massimale degli afflussi nell'ambito dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (afflussi infragruppo)**

- (i) Afflussi provenienti da un soggetto che è un'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o legato all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE.

L'impresa madre va intesa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, comma 15, del CRR e la filiazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, comma 16, del CRR.

Entrambi i soggetti dovrebbero altresì essere inclusi nello stesso ambito di consolidamento come definito all'articolo 18, paragrafo 1, del CRR, a meno che non siano legati da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE.

Come principio generale, la BCE non intende concedere tale esenzione agli enti non interessati dal massimale del 75% previsto per gli afflussi all'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. La BCE intende esentare solo gli enti i cui afflussi superano al momento il 75% dei deflussi lordi o che si attendono ragionevolmente di ricevere afflussi superiori al 75% dei deflussi lordi nel futuro prevedibile.

- (1) Come già indicato, la BCE presterà particolare attenzione ai casi in cui tale opzione sia esercitata in combinazione con l'opzione di cui all'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, quando è stato concesso un trattamento preferenziale sulle linee di credito e di liquidità infragruppo.

L'esercizio combinato di queste due opzioni potrebbe risultare in un LCR nullo per l'entità che riceve liquidità e potrebbe quindi, in determinate condizioni, avere per quest'ultimo un effetto analogo a una deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR. A questo proposito la BCE dovrebbe assicurare che l'accettazione delle richieste riguardanti una combinazione di queste due opzioni o la sola esenzione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a) non sia in conflitto con la politica approvata per le richieste di deroga nell'ambito dell'articolo 8 del CRR riguardanti le medesime entità.

Nei casi in cui le condizioni per una deroga in conformità dell'articolo 8 non possono essere soddisfatte per motivi che sfuggono al controllo dell'ente o del gruppo, oppure ove la BCE non sia convinta che possa essere di fatto concessa una deroga ai sensi dell'articolo 8, il GVC prenderà invece in considerazione la possibilità di concedere una combinazione del trattamento preferenziale ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e dell'esenzione dal massimale degli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Come già indicato, una combinazione delle opzioni di cui agli articoli 33, paragrafo 2, lettera a), e 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione può essere concessa solo se non contrasta con la politica approvata applicabile alle deroghe ai sensi dell'articolo 8 del CRR riguardanti le medesime entità.

- (2) Anche quando l'esenzione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione non è richiesta in combinazione con un trattamento preferenziale nell'ambito dell'articolo 34 del medesimo regolamento, il GVC considererà l'impatto potenziale dell'esenzione in questione sull'LCR e sulla riserva di liquidità dell'ente e la tipologia di afflussi infragruppo che sarebbero esentati dal massimale del 75%. A determinate condizioni, la concessione di questa esenzione isolatamente potrebbe avere un impatto simile a una deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR per l'ente esentato dal massimale degli afflussi.

Gli afflussi in questione dovrebbero pertanto soddisfare delle caratteristiche minime che offrano alla BCE garanzie sufficienti quanto alla possibilità per l'ente creditizio richiedente di potervi ricorrere per le proprie esigenze di liquidità in periodi di stress. A questo scopo, la BCE ritiene che gli afflussi debbano presentare le caratteristiche indicate qui di seguito.

- (i) Non vi sono clausole contrattuali che richiedano il rispetto di condizioni specifiche perché gli afflussi possano diventare disponibili.
- (ii) Non esistono disposizioni che permetterebbero alla controparte infragruppo fornitrice degli afflussi di recedere dai propri obblighi contrattuali ovvero di imporre condizioni aggiuntive.
- (iii) I termini dell'accordo contrattuale che danno origine agli afflussi non possono essere modificati in misura sostanziale senza la previa approvazione della BCE.
- (iv) Gli afflussi sono soggetti a una percentuale di deflusso simmetrica o più prudente quando la controparte infragruppo calcola il proprio LCR. Nel caso particolare dei depositi infragruppo, se il ricevente applica un tasso di afflusso del 100%, l'entità richiedente dovrebbe dimostrare che la controparte infragruppo non considera questo deposito operativo (come definito all'articolo 27 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).
- (v) L'entità richiedente è in grado di dimostrare che gli afflussi sono altresì rilevati adeguatamente nel piano di finanziamento di emergenza della controparte infragruppo.
- (vi) L'ente richiedente dovrebbe altresì presentare un piano di conformità alternativo per dimostrare in che modo intende raggiungere la piena applicazione del proprio LCR nel 2018, qualora l'esenzione non fosse concessa.

- (vii) L'ente richiedente dovrebbe poter dimostrare che la controparte infragruppo rispetta il requisito di LCR da almeno un anno, assieme ai requisiti nazionali in materia di liquidità se applicabili. In alternativa, laddove non siano disponibili segnalazioni relative all'LCR per il passato, o non siano previsti requisiti quantitativi di liquidità, una posizione di liquidità potrebbe essere considerata solida qualora, nell'ambito della valutazione SREP, la gestione della liquidità di entrambi gli enti sia ritenuta di qualità elevata.
- (viii) L'ente richiedente dovrebbe effettuare un monitoraggio regolare della posizione di liquidità della controparte infragruppo e dimostrare che permette altresì alla controparte infragruppo di effettuare tale monitoraggio regolare. In alternativa, ci si attende che l'ente richiedente dimostri le modalità con cui ha accesso ad adeguate informazioni sulle posizioni di liquidità della controparte infragruppo (ad esempio mediante la condivisione dei dati sul monitoraggio giornaliero della liquidità).
- (ix) L'ente richiedente dovrebbe essere in grado di integrare l'impatto della concessione dell'esenzione sui suoi sistemi di gestione dei rischi e monitorare come l'eventuale revoca dell'esenzione influirebbe sulla propria posizione in termini di rischio di liquidità e sul proprio LCR.

- **Valutazione ai fini della concessione dell'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione**

Occorre tenere presente che, in caso di appartenenza a sistemi di tutela istituzionale (Institutional Protection Schemes, IPS), per l'ente depositante membro dell'IPS questa esenzione potrebbe in determinate circostanze essere equivalente dal punto di vista funzionale al trattamento del deposito come attività liquida di livello 1 ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Anche se il trattamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), riguarda il numeratore dell'LCR, la concessione per il deposito di un'esenzione dal massimale degli afflussi conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), ridurrebbe attraverso la compensazione dei deflussi con gli afflussi il denominatore dello stesso rapporto in misura corrispondente. Ciò produrrebbe in definitiva un effetto equivalente a quello che si avrebbe se il medesimo deposito fosse considerato interamente come attività liquida di qualità elevata e accrescesse il numeratore.

A titolo di esempio, si consideri

un ente con un ammontare totale di attività liquide (X), deflussi totali (Z) e afflussi totali (A) e un deposito detenuto presso altre controparti all'interno del medesimo IPS (B) che è incluso nei propri afflussi totali (A).

Nello scenario di base (nessuna esenzione, articolo 16 dell'atto delegato relativo all'LCR non applicabile), l'LCR di questo ente potrebbe essere espresso come:

$$LCR=X/(Z-MIN(A;0,75Z))$$

Ipotizzando un LCR del 100%, potrebbe essere espresso anche come:

$$X=Z-\text{MIN}(A;0,75Z)$$

Nel secondo scenario si ipotizza che il deposito all'interno del medesimo IPS sia incluso nelle attività liquide totali (come da articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dell'atto delegato relativo all'LCR). L'LCR potrebbe essere espresso come:

$$\text{LCR} = (X+Y)/(Z-\text{MIN}(A-Y;0,75Z))$$

Ipotizzando un LCR del 100%, potrebbe essere espresso anche come:

$$X+Y=Z-\text{MIN}(A-Y;0,75Z)$$

Nel terzo scenario si ipotizza che il deposito all'interno del medesimo IPS sia esentato dal massimale degli afflussi del 75% (ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), dell'atto delegato relativo all'LCR). L'LCR potrebbe essere espresso come:

$$\text{LCR} = X/(Z-\text{MIN}(A-Y;0,75Z)-Y)$$

Ipotizzando un LCR del 100%, potrebbe essere espresso anche come:

$$X=Z-\text{MIN}(A-Y;0,75Z)-Y ; \text{ oppure come:}$$

$$X+Y=Z-\text{MIN}(A-Y ;0,75Z), \text{ che è equivalente al secondo scenario.}$$

Di conseguenza, la BCE è del parere che l'esenzione dal massimale degli afflussi non debba essere esercitata per i depositi di enti (membri di IPS) ammessi al trattamento previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR (cfr. il capitolo..., paragrafo ..., di questa guida) che sono pienamente ammissibili al trattamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

In questo caso gli enti creditizi sono invitati (incoraggiati) ad applicare direttamente il trattamento di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione per la determinazione dell'LCR.

Altri depositi non ammessi al trattamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), potrebbero beneficiare dell'esenzione solo nei casi indicati qui di seguito.

- (1) Ove, ai sensi della normativa nazionale o delle disposizioni giuridicamente vincolanti che disciplinano gli IPS, l'entità che riceve il deposito è obbligata a detenere o investire i depositi in attività liquide di livello 1 come definite nelle lettere da a) a d) dell'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

ovvero

- (2) Ove sono soddisfatte le condizioni seguenti.
 - (i) Non vi sono clausole contrattuali che richiedano il rispetto di condizioni specifiche perché gli afflussi possano diventare disponibili.

- (ii) Non esistono disposizioni che permetterebbero alla controparte all'interno del medesimo IPS di non ottemperare ai propri obblighi contrattuali o di imporre condizioni aggiuntive al ritiro del deposito.
- (iii) I termini dell'accordo contrattuale che disciplina il deposito non possono essere modificati in misura sostanziale senza la previa approvazione della BCE.
- (iv) Gli afflussi sono soggetti a un tasso di deflusso simmetrico o più prudente quando la controparte all'interno del medesimo IPC calcola il proprio LCR. In particolare, se l'ente che riceve i depositi applica un tasso di afflusso del 100%, l'entità richiedente dovrebbe dimostrare che la controparte all'interno del medesimo IPS non considera questo deposito operativo (come definito all'articolo 27 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).
- (v) Gli afflussi sono altresì rilevati adeguatamente nel piano di finanziamento di emergenza della controparte all'interno del medesimo IPS.
- (vi) L'ente richiedente presenta altresì un piano di conformità alternativo per dimostrare in che modo intende raggiungere la piena applicazione del proprio requisito di LCR nel 2018, qualora l'esenzione non sia concessa.
- (vii) L'ente richiedente è in grado di dimostrare che la controparte all'interno del medesimo IPS rispetta il requisito di LCR da almeno un anno, oltre ai requisiti nazionali in materia di liquidità se applicabili. In alternativa, laddove non siano disponibili segnalazioni relative all'LCR per il passato, o non siano previsti requisiti quantitativi di liquidità, una posizione di liquidità potrebbe essere considerata solida qualora, nell'ambito della valutazione SREP, la gestione della liquidità di entrambi gli enti fosse ritenuta di qualità elevata.
- (viii) L'IPS monitora ed esamina adeguatamente il rischio di liquidità e comunica la propria analisi ai singoli membri ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettere c) e d), del Regolamento (UE) n. 575/2013.
- (ix) L'ente richiedente è in grado di integrare l'impatto della concessione dell'esenzione nei sistemi di gestione del rischio e monitorare il modo in cui l'eventuale deroga dell'esenzione influirebbe sulla sua posizione in termini di rischio di liquidità e sul suo LCR.

Inoltre, per l'altra categoria di depositi ammissibili all'esenzione dal massimale, "gruppi di entità ammissibili al trattamento di cui all'articolo 113, paragrafo 6, del CRR", questa formulazione legislativa significa che le condizioni menzionate nell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR devono essere state soddisfatte e che la corrispondente esenzione dai requisiti patrimoniali ponderati per il rischio per le esposizioni infragruppo deve essere stata di fatto concessa. Pertanto le entità escluse dal consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 19 del CRR dovrebbero essere escluse anche dall'applicazione dell'esenzione dal massimale degli afflussi poiché non è possibile concedere l'esenzione prevista dall'articolo 113, paragrafo 6,

del CRR. Di conseguenza, non è consentita neanche l'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), dell'atto delegato relativo all'LCR.

In questo caso altri depositi infragrupo potrebbero beneficiare dell'esenzione solo se, ai sensi della normativa nazionale o di altre disposizioni giuridicamente vincolanti che disciplinano i gruppi di enti creditizi, l'ente che riceve il deposito è obbligato a detenere o investire i depositi in attività liquide di livello 1 come definite nelle lettere da a) a d) dell'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

- **Valutazione per la concessione dell'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.**

La BCE è del parere che gli afflussi che già beneficiano del trattamento preferenziale menzionato nell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione debbano essere esentati anche dal massimale di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Per concedere l'esenzione per gli afflussi di cui al secondo comma dell'articolo 31, paragrafo 9, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la BCE intende valutare tali afflussi alla luce della definizione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, e dei criteri fissati nell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e delle specificazioni fornite nel paragrafo 13 di questo capitolo.

Capitolo 9

Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale

9.3 CUMULO DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE E DI AMMINISTRATORE DELEGATO (articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della CRD IV)

La BCE ritiene che la separazione tra le funzioni esecutive e non esecutive costituisca la regola per gli enti creditizi. Sani principi di governo societario richiedono che entrambe le funzioni siano esercitate in linea con le rispettive responsabilità e i rispettivi obblighi di rispondere del proprio operato. Le responsabilità e gli obblighi di rispondere del proprio operato del presidente dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione e quelli dell'amministratore delegato nella sua funzione di amministrazione sono diversi, di riflesso ai differenti obiettivi di ciascuna funzione.

Inoltre, le linee guida *Corporate governance principles for banks* emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (luglio 2015) raccomandano che "per promuovere un sistema di controlli (checks and balances), il presidente del consiglio di amministrazione dovrebbe essere un amministratore indipendente o non esecutivo. Nelle giurisdizioni in cui il presidente può assumere funzioni esecutive, la banca dovrebbe applicare misure atte a mitigare l'eventuale impatto sfavorevole sul

proprio sistema di controlli, ad esempio designando un amministratore di riferimento (lead board member), un amministratore indipendente di alto livello (senior independent board member) o una figura analoga e accrescendo il numero di amministratori non esecutivi.” (paragrafo 62).

L'autorizzazione a esercitare simultaneamente le due funzioni dovrebbe quindi essere concessa solo in casi eccezionali e solo ove esistano misure correttive atte ad assicurare che le responsabilità e gli obblighi di rispondere del proprio operato delle due funzioni non siano compromessi dal cumulo delle stesse. La BCE intende valutare le richieste di cumulo delle due funzioni in linea con i suddetti principi di Basilea e con gli Orientamenti sull'organizzazione interna dell'Autorità bancaria europea (GL 44), nei quali si raccomanda che in caso di cumulo delle due funzioni “l'ente dovrebbe adottare misure per ridurre al minimo le potenziali implicazioni negative sul sistema dei controlli (checks and balances)”.

Più nello specifico, la BCE considera che tale autorizzazione debba essere concessa solo per il periodo limitato per il quale sussistono le circostanze addotte dall'ente richiedente quale giustificazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della CRD IV. Dopo un periodo di sei mesi all'adozione della decisione della BCE che autorizza il cumulo delle due funzioni, l'ente creditizio dovrebbe valutare se le circostanze che l'hanno giustificata continuano a esistere e informare la BCE di conseguenza. La BCE può revocare l'autorizzazione ove determini che l'esito della valutazione riguardo alla perdurante esistenza delle circostanze eccezionali non è soddisfacente.

Per concedere l'autorizzazione, la BCE valuterà i seguenti fattori:

- (1) le ragioni specifiche per le quali la situazione è eccezionale; a questo riguardo, la BCE non riterrebbe sufficiente il fatto che il cumulo è permesso ai sensi dell'ordinamento nazionale;
- (2) l'impatto sul sistema di controlli del quadro di riferimento dell'ente creditizio per il governo societario e il modo in cui tale impatto sarà mitigato tenendo conto di:
 - (a) portata, natura, complessità e varietà delle attività; peculiarità dell'assetto di governance con riferimento al diritto societario applicabile o alle specificità delle norme interne / dello statuto dell'ente; e come ciò permette o impedisce la separazione della funzione di amministrazione dalla funzione di supervisione;
 - (b) esistenza di attività transfrontaliere e portata delle stesse;
 - (c) numero, qualità e natura degli azionisti; in generale, un azionariato diversificato o l'ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato potrebbero non sostenere la concessione di tale autorizzazione, mentre un controllo del 100% dell'entità da parte di una casa madre che sia pienamente conforme con il requisito della separazione delle funzioni tra il presidente e l'amministratore delegato e che sorvegli attentamente la propria filiazione può sostenere la concessione di tale autorizzazione.

È chiaramente responsabilità dell'ente creditizio dimostrare alla BCE di avere posto in essere misure efficaci coerenti con le norme nazionali pertinenti per mitigare l'eventuale impatto sfavorevole sul sistema di controlli del proprio quadro di governance.

La BCE collabora al momento con le autorità nazionali competenti (ANC), nell'ambito della rete costituita sul tema, per specificare ulteriormente i suddetti fattori ai fini della valutazione di vigilanza delle richieste ai sensi della normativa nazionale che recepisce l'articolo 88 della CRD IV.

9.7 PROCESSO INTERNO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE PER GLI ENTI CREDITIZI AFFILIATI PERMANENTEMENTE A UN ORGANISMO CENTRALE (articolo 108, paragrafo 1, della CRD IV)

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, della CRD IV, le autorità competenti hanno l'opzione di esentare gli enti creditizi inclusi nell'articolo 10 del CRR (organismi centrali ed enti affiliati) dall'obbligo di osservanza dei requisiti ICAAP su base individuale.

La BCE è incline a concedere tale esenzione nei casi in cui una deroga all'applicazione dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 10 del CRR è già stata concessa agli enti creditizi in questione. Per le specificazioni relative alla concessione di una deroga secondo il disposto dell'articolo 10 del CRR, cfr. pag.... (capitolo 1.7).

Sezione III

Policy generale della BCE riguardo all'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD IV per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni

Capitolo 7

Requisiti di autorizzazione

1. CAPITALE INIZIALE RICHIESTO IN SITUAZIONE DI CONTINUITÀ AZIENDALE (articolo 93, paragrafo 6, del CRR)

La BCE intende esercitare l'opzione di cui all'articolo 93, paragrafo 6, del CRR e stabilire la policy per l'esercizio di tale opzione, anche elaborando eventuali specificazioni più dettagliate, in base alla valutazione della casistica specifica futura.